

CC
504/11
N. 53080/10 R.G.



Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Laura Liguori;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.2.2011 nel procedimento
n.53080/2010 promosso da

DI MARO Gaetano

Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Basile

nei confronti

REGIONE CAMPANIA

letti gli atti;

sentita la parte costituita;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 22.12.2010 Gaetano Di Maro ha chiesto al giudice del lavoro, adito in via cautelare urgente, di ordinarsi alla convenuta Regione il suo inserimento negli elenchi del personale ammesso alla stabilizzazione di cui al decreto dirigenziale n. 58 pubblicato sul BURC n. 36 della Regione Campania del 10.6.2009.

A sostegno deduceva di aver stipulato un contratto di prestazione professionale a tempo determinato in qualità di collaboratore professionale sanitario infermiere stipulato in data anteriore al 29.9.2006, poi, prorogato senza soluzione di continuità e di aver pertanto maturato il requisito di cui all'art. 81 LR n.1/2008; che, invece, la mancata inclusione nel detto elenco era stata motivata proprio sulla base della presunta mancanza del requisito temporale del servizio triennale. Concludeva, pertanto, affermando la sussistenza del proprio diritto all'inserimento nella graduatoria per la stabilizzazione e la ricorrenza di un pericolo di danno grave ed irreparabile, costituito dalla definitiva perdita della possibilità di essere assunto, scaduta l'ultima proroga del contratto, ritenendo che il pericolo di rimanere senza lavoro non consentisse di attendere i tempi di celebrazione di un giudizio ordinario.

La Regione Campania, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.

L'art. 81 della l.r. n. 1/08, modificata dalla l.r. n. 5/08, prevede:

1. La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565 lettera c) punto 3 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in

Copia

2 copie Es. Prot.
2 copia Es. attr.

TRIBUNALE DI NAPOLI

1a Sezione Lavoro e Prey.

Facciate n. 3390

Richiedente

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/2/73 n. 533)

Napoli 22 FEB 2011

Il Cancelliere

28 FEB 2011

3390

AVV

16206

REGIONALE DEL
A.G.C. AVVOCATI
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE
NAPOLI / 1 MAR 2011

coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, ***promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte dal personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.***

2. *2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità. (omissis)*

L'odierno ricorrente si duole di essere stato escluso dagli elenchi in quanto asserisce di essere in possesso del requisito triennale, negato dalla Commissione. Non si impone la disamina della sussistenza degli altri requisiti necessari e previsti dalla normativa richiamata avendo il provvedimento di esclusione chiaramente motivato in ordine alla mancanza di uno soltanto dei presupposti richiesti, vale dire quello temporale. In ogni caso si osserva che certamente la tipologia del rapporto intercorso è da ricomprendersi in quella subordinata. Inoltre il ricorrente ha provato anche di aver conseguito il primo incarico in virtù di utile posizionamento nella graduatoria relativo all'avviso pubblico per la copertura di 25 posti di infermiere.

Al fine di provare la sussistenza del requisito temporale il ricorrente ha depositato copia dei contratti stipulati con l'amministrazione resistente.

Il primo comprende il periodo 19.10.2005-18.6.2006; il secondo il periodo dal 10.7.2006 al 9.3.2007. Seguono altri sette contratti analoghi con periodi di volta in volta prorogati senza soluzione di continuità con ultima scadenza al giugno 2011.

Appare chiaro allora che compete al Di Maro -avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato anteriormente al 29.9.2006- la stabilizzazione prevista dalla normativa richiamata.

Da una lettura ragionata della stessa e dal confronto del chiaro dettato normativo

si evince che tale diritto spetta a chi alla data del 31.12.2006 abbia prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni; nonché a coloro i quali tale requisito maturino in forza di un contratto stipulato anteriormente al 29.9.2006, come per il ricorrente; infine a coloro i quali siano stati in servizio per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della disciplina.

Tale interpretazione, già sostenuta in analoghi giudizi da questo Tribunale, può essere condivisa pienamente in quanto è l'unica opzione ermeneutica che consente di dare una lettura coerente dei due periodi del comma 2 richiamato. Laddove nel primo periodo si disciplina la situazione dei soggetti che alla data del 31.12.2006 abbiano già maturato il triennio (prevedendo così un termine ad quem); mentre nel secondo periodo si disciplina la situazione di chi tale requisito vedrà perfezionato in virtù di contratti stipulati entro il 29.9.2006 (prevedendo così un termine a quo). Due situazioni, quindi, ontologicamente diverse e la cui diversità è resa palese dall'uso dei tempi verbali che ne descrivono le relative situazioni: una già compiuta, l'altra in itinere.

Sussiste anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

La mancata inclusione negli elenchi regionali pregiudicherebbe la possibilità di vedere convertito il rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con insanabile pregiudizio economico ed esistenziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il tribunale, letti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c., così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento negli elenchi regionali del personale precario del servizio sanitario regionale ammesso alle procedure di assunzione a tempo indeterminato di cui alla L.n. 296/2006 e L.R.n.1/2008;
- 2) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del procedimento che liquida in complessivi €1200,00 oltre iva cpa e rimborso spese forfetarie da attribuirsi al procuratore antistatario.

Si comunichi.

Napoli, 15.2.2011

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Laura Liguori



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ: LAVORO E PREVIDENZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Napoli, 2.2.FEB. 2011



IL CANCELLIERE

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011, il giorno del mese di febbraio ad istanza del ricorrente, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e rilasciato copia dell'antescritto atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, mediante consegna di copia a mani del dipendente addetto alla ricezione atti sig.

U. G. J. - CORTE D. APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho entregue l'antescritto atto ad esso
dipendente mediante consegna di copia a mani
del medesimo assegnato alla ricezione degli atti
2808 12277

NA

28 FEB 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca